

**CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ente dotato di personalità giuridica**

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI
(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IN SEDUTA 25.04.95)**

Regolamento

Art. 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio vengono, a termine di Statuto indette con cadenza biennale e poste all'ordine del giorno dell'Assemblea consorziale in seduta ordinaria.
2. Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri del Consorzio vengono, a termine di Statuto, indette con cadenza triennale, e poste all'ordine del giorno dell'Assemblea consorziale in seduta ordinaria.
3. L'indizione delle pertinenti elezioni ha luogo mediante convocazione a termine di Statuto della pertinente Assemblea consorziale.

Art. 2 (Elezione- Elettorato attivo - Aventi diritto)

1. Tutti i soci del Consorzio, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea Consorziale di cui all'art. 12, secondo comma, dello Statuto del Consorzio, sono titolari del diritto di elettorato attivo per gli organi di cui all'articolo 15 dello Statuto consortile (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri)...
2. Essendo ex art. 2, primo comma dello Statuto soci del Consorzio persone fisiche e giuridiche, i titolari del diritto sono concretamente individuati in:
 - a) soci del Consorzio persone fisiche;
 - b) soci del Consorzio persone giuridiche.
3. Il socio persona giuridica, interviene, nell'esercizio del diritto, secondo le regole del codice civile, per il tramite del legale rappresentante in carica, o, in subordine, di chi legittimamente lo sostituisce o di persona dal primo delegata. La delega deve risultare da atto scritto ed è valida sino a revoca.

Art. 3 (Elezione- Elettorato passivo - Aventi titolo)

1. Tutti i soci del Consorzio, persone fisiche e giuridiche, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea Consorziale di cui all'art. 12, secondo comma, dello Statuto, sono titolari del diritto di elettorato passivo per l'organo di cui alla lettera a) dell'articolo 15 dello Statuto consortile (Consiglio di Amministrazione). Per i soci persone giuridiche vale quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente Regolamento, con ciò intendendosi che la persona fisica del rappresentante non è il

titolare del diritto di elettorato passivo, esclusivamente riservato al socio, ma tramite per l'impersonificazione dello stesso.

2. Per quanto attiene il Collegio dei Revisori dei Conti il diritto all'elettorato passivo è limitato ai soli soci iscritti al Registro dei Revisori contabili, fermo restando che dell'organo possono, ex art. 21 Statuto, fare parte anche estranei al Consorzio.

3. Per quanto attiene il Collegio dei Proviviri il diritto all'elettorato passivo è limitato ai soli soci in riferimento ai quali la capacità giuridica coesista con la capacità di agire.

Art. 4 (Elenco degli aventi diritto)

1. L'Amministrazione del Consorzio cura, in riferimento ai soci, il costante aggiornamento delle liste degli aventi diritto, anche su istanza degli interessati.

2. La sussistenza del diritto all'elettorato attivo e passivo, per quanto relativo al rispetto delle obbligazioni di cui all'articolo 5 lettera a) dello Statuto con riferimento sino all'ultima intera annualità, è comprovata, laddove necessario, dalle scritture del Tesoriere del Consorzio.

3. Eventuali regolarizzazioni di quote pregresse, riferite sino all'ultima annualità intera, possono essere effettuate sino al momento dell'apertura ufficiale dell'Assemblea ordinaria nella quale hanno luogo le operazioni elettorali.

4. Per quanto attiene all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti fa fede unicamente il Registro dei Revisori contabili.

Art. 5 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo mediante espressione di preferenze sino a 11 nominativi di soci, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione dell'organo uscente, constano 11 righe bianche finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.

2. Sulla scheda andrà apposta crocetta o altro segno identificativo nella corrispondente riga qualora si voglia confermare il singolo uscente, diversamente andrà ivi scritto il nominativo del socio che si intende proporre in luogo dell'uscente.

3. Il socio persona giuridica si intende nominabile per il tramite del legale rappresentante in carica.

Art. 6 (Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ha luogo mediante espressione di preferenze sino a 5 nominativi, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione dell'organo uscente, constano 5 righe bianche finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.

2. L'utilizzo della scheda è quello esposto al comma 2 dell'articolo 6, in quanto compatibile.

3. Nel Collegio dei Revisori dei Conti eligendi sono unicamente gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, anche estranei al Consorzio.

Art. 7 (Elezione del Collegio dei Proviviri)

1. L'elezione del Collegio dei Proviviri ha luogo mediante espressione di preferenze sino a 5 nominativi, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione dell'organo uscente, constano 5 righe bianche finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.

2. L'utilizzo della scheda è quello esposto al comma 2 dell'articolo 6, in quanto compatibile.

3. Nel Collegio dei Probiviri eligendi sono i soci del Consorzio di cui al comma 3 dell'art. 2. del presente Regolamento.

Art. 8 (Commissione elettorale - Seggio elettorale)

1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni elettorali l'Assemblea consorziale nomina, nella seduta dedicata tra l'altro alle operazioni elettorali, sulla proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione elettorale nella composizione seguente::

- a) un componente del Collegio dei Probiviri;
- b) il Tesoriere del Consorzio;
- c) il Segretario del Consorzio;
- d) un socio del Consorzio persona fisica;
- e) un socio del Consorzio persona giuridica.

Nel caso di non presenza del Tesoriere, del Segretario e di alcun componente il Collegio dei Probiviri di cui alla lettera a) in luogo degli stessi verrà proceduto alla nomina di altrettanti soci del Consorzio persone fisiche.

2. La Presidenza della Commissione è attribuita a soggetto nominato dalla stessa.

3.. La Commissione elettorale:

- a) convalida in via definitiva l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- b) nomina il Seggio Elettorale composto dal Presidente e da due componenti, prescegliendoli anche tra i componenti la Commissione elettorale stessa;
- c) esamina e convalida le risultanze delle operazioni di scrutinio, trasmettendole quindi al Presidente dell'Assemblea;
- d) si pronunzia sugli eventuali reclami proposti in sede di Assemblea;

Art. 9 (Operazioni elettorali e di voto)

1. Le operazioni elettorali e di votazione si svolgono durante una sospensione dei lavori dell'Assemblea consorziale in seduta ordinaria e sono pubbliche.

2. Al Seggio possono accedere soltanto gli iscritti nelle liste degli aventi diritto..

3. Il Seggio opera validamente quando siano presenti la totalità dei suoi componenti. Il Presidente dello stesso è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

4. Il Seggio elettorale resta aperto ininterrottamente per una ora intera dal momento di avvio delle operazioni tale pubblicamente dichiarata dal Presidente del Seggio,, con improrogabile chiusura delle operazioni di voto allo scadere dell'ora.

5. Le votazioni per gli organi del Consorzio sono valide indipendentemente dal numero degli esercenti il diritto al voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le seguenti regole:

- a) in caso di concomitanza temporale delle tornate di votazione sono scrutinate per prime le schede per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, quindi quelle del Collegio dei Revisori dei Conti quindi quelle del Collegio dei Probiviri.
- b) in sede di votazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri il voto di preferenza espresso in favore di soggetti non in possesso dei requisiti di elettorato passivo come sopra definiti è nullo.
- c) in sede di votazione del Collegio dei Revisori dei Conti il voto di preferenza espresso in favore di soggetto non in possesso dei requisiti di iscrizione al Registro dei Revisori contabili è nullo. Il

voto di preferenza espresso in favore di soggetto consorziato, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, non in regola con le obbligazioni verso il Consorzio e di cui infra, è ritenuto nullo.

3. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero di voti da ciascuno riportati. La qualificazione di effettivo, laddove sia prevista la nomina di supplenti, è attribuita a coloro che, nei limiti di composizione fissati dallo Statuto, ottengano maggiore numero di voti.
4. Per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri a parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza al socio con maggiore anzianità di associazione, e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.
5. Per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti la precedenza sarà data unicamente dall'età.
6. I verbali con i risultati delle votazioni e l'elenco nominativo degli aventi esercitato il diritto al voto, corredato dalle relative firme e tutto il materiale elettorale, dovranno essere immediatamente rimessi, a conclusione dello scrutinio, alla Commissione elettorale per gli adempimenti di spettanza.

Art. 11 (Proclamazione degli eletti - reclami)

1. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i verbali dalla Commissione elettorale a conclusione degli adempimenti di competenza di questa, ripresi i lavori assembleari proclama gli eletti.
2. Avverso i risultati può essere proposto contestualmente alla proclamazione ricorso verbale in opposizione al Presidente dell'Assemblea per motivi diversi dalla contestazione sulla validità dei singoli voti,
3. Su detti reclami si pronunzia seduta stante la Commissione elettorale, con appellabilità innanzi al Collegio dei Probiviri.
4. Per motivi diversi e per l'appello sulla pronunzia della Commissione elettorale, il ricorso va proposto per iscritto entro 5 giorni al Collegio dei Probiviri, la pronunzia del quale verrà resa a termine e secondo le regole previste dallo Statuto. Limitatamente al caso di reclamo relativo alla elezione del Collegio dei Probiviri la pronunzia in merito è demandata al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 (Incompatibilità e durata in carica)

1. Gli eletti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
2. In caso di concomitante elezione in più organi l'interessato dovrà procedere all'opzione tra gli stessi, a partire dal Consiglio di Amministrazione.
3. Gli eletti durano in carica, fatto salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per la durata fissata dallo Statuto per gli specifici organi e sono rieleggibili.

Art. 13 (Entrata in carica degli eletti)

1. Gli eletti entrano in carica a seguito dell'accettazione, da rendersi di presenza o comunque nel termine della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea.
2. Nel caso di rinuncia o venire meno per qualsiasi ragione dalla carica, subentra il primo dei non eletti. la durata in carica del quale è collegata alla durata in carica dello specifico organo.
3. La proposizione di reclami non sospende l'efficacia della nomina.

Art. 14 (Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea del Consorzio, ed ha efficacia a partire dalla successiva seduta dell'Assemblea del Consorzio.

Art. 15 (Norma finale)

1. Il presente Regolamento è a disposizione di qualunque socio lo richieda e va comunque tenuto a disposizione per la consultazione in sede di ogni tornata elettorale.